Prot. n 169

Vercelli, 29/01/2016

**IL DIRIGENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VISTA** | la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; |
| **VIST0** | il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; |
| **VISTO** | il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015 che ha regolamentato, relativamente all’a.s. 2015/16, le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99); |
| **VISTA** | la circolare del MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015, confermata dalla C.M. 19621 del 06/07/2015, la quale prevede che i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli devono essere inseriti nelle graduatore ad esaurimento **con riserva,** prevedendo l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie medesime solo per i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito la controversia; |
| **VISTO** | il decreto prot. n. 1997/C7 del 20.07.2015 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni; |
| **VISTA** | l’ ordinanza del Consiglio di Stato ( Sezione Sesta ) nr. 1089/2015, depositata in data 11/03/2015, con le quale sospende l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR del Lazio – Roma III Bis n. 5499/2014 e nelle more del giudizio di merito, ammette l’iscrizione con riserva nella graduatoria ad esaurimento dei ricorrenti; |
| **VISTA** | l’ordinanza di ottemperanza del Consiglio di Stato nr. 5219 emesse in data 10/11/2015, che ha accolto le istanza dei ricorrenti, volte ad ottenere l’esatta esecuzione del giudizio cautelare citato al punto precedente, ovvero senza le preclusioni connesse alla formula della “ riserva” |
| **VISTO** | Che per mero errore materiale non è stata inserita la docente MASSARO ROBERTA, beneficiaria della ordinanza sopracitata; |
| **RITENUTO** | di dover dare esecuzione alla citata ordinanza nr. nr. 5219 emesse in data 10/11/2015 |
|  |  |

**DISPONE**

L’integrazione della docente MASSARO ROBERTA (VC 16/11/1982) nella graduatoria della scuola primaria senza riserva con punti 114 e nella graduatoria dell’infanzia senza riserva con punti 20 come da allegata tabella:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Cognome* | *Nome* | *Data di nascita* | *Prov* | *Grad.* | *Titoli accesso* | *Serv.* | *Titoli culturali* | *Totale punteggio* | *Posizione t.indet.* |
| MASSARO | ROBERTA | 16/11/1982 | VC | PRIMARIA | 15 | 98 | 1 | 114 | 15 |
|  |  |  |  | INFANZIA | 15 | 4 | 1 | 20 | 64 |

Quest’ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all’esito del giudizio di merito.

Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici della provincia che, ove interessa, provvederanno ad inserire a pieno titolo la docente nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia di propria competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall’ordinamento vigente.

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

IL DIRIGENTE

ANTONIO CATANIA

|  |
| --- |
| **Firma autografa sostituita a mezzo** |
| **Stampa ai sensi dell’art.3, comma 2** |
| **Del D.L.vo 39/1993** |

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi

della Provincia

Al Sito Web dell’Ufficio